

alla lettera *a*), le parole: «e fabbisogno di» sono sostituite dalle seguenti: «e fabbisogno, a»;

alla lettera *b*), le parole: «fabbisogno, mediante utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «fabbisogno per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo»;

dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 16,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 12,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 4 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute»;

al comma 4, dopo le parole: «dal presente» è inserita la seguente: «decreto».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2945):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Mario DRA-GHI (GOVERNO DRAGHI-I) il 13 marzo 2021.

Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 16 marzo 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Attività produttive) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 18, il 24 e il 31 marzo 2021; il 12, il 13, il 14 e il 15 aprile 2021.

Esaminato in aula il 23 marzo 2021; il 19, il 20, il 21 e il 22 aprile 2021; approvato il 27 aprile 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2191):

Assegnato alle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 28 aprile 2021, con i pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione), 10^a (Industria), 12^a (Sanità) e per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede referente, il 4 e il 5 maggio 2021.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 5 maggio 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 62 del 13 marzo 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 76.

21G00071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2021.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;



Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard)*, firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;




Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	ANDORRA	2018	2017
2	ANTIGUA E BARBUDA	2020	2019
3	ARABIA SAUDITA	2018	2017
4	ARGENTINA	2017	2016
5	AUSTRALIA	2018	2017
6	AUSTRIA	2017	2016
7	AZERBAIJAN	2018	2017
8	BARBADOS	2019	2018
9	BELGIO	2017	2016
10	BONAIRE	2017	2016
11	BRASILE	2018	2017
12	BULGARIA	2017	2016
13	CANADA	2018	2017
14	COSTA RICA	2020	2019
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	CROAZIA	2017	2016
20	CURAÇAO	2021	2020
21	DANIMARCA	2017	2016
22	ESTONIA	2017	2016
23	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
24	FINLANDIA*	2017	2016
25	FRANCIA**	2017	2016
26	GERMANIA	2017	2016
27	GIAPPONE	2018	2017
28	GIBILTERRA	2017	2016
29	GRECIA	2017	2016
30	GRENADA	2020	2019
31	GROENLANDIA	2018	2017
32	GUERNSEY	2017	2016
33	HONG KONG	2018	2017
34	INDIA	2017	2016



35	INDONESIA	2018	2017
36	IRLANDA	2017	2016
37	ISLANDA	2017	2016
38	ISOLA DI MAN	2017	2016
39	ISOLE COOK	2019	2018
40	ISOLE FAROE	2017	2016
41	ISRAELE	2018	2017
42	JERSEY	2017	2016
43	LETTONIA	2017	2016
44	LIECHTENSTEIN	2017	2016
45	LITUANIA	2017	2016
46	LUSSEMBURGO	2017	2016
47	MALESIA	2018	2017
48	MALTA	2017	2016
49	MAURITIUS	2018	2017
50	MESSICO	2017	2016
51	MONACO	2018	2017
52	NORVEGIA	2017	2016
53	NUOVA ZELANDA	2018	2017
54	PAESI BASSI	2017	2016
55	PAKISTAN	2018	2017
56	PANAMA	2019	2018
57	PERÚ	2021	2020
58	POLONIA	2017	2016
59	PORTOGALLO***	2017	2016
60	REGNO UNITO	2017	2016
61	REPUBBLICA CECA	2017	2016
62	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
63	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
64	ROMANIA	2017	2016
65	SABA	2017	2016
66	SAINT KITTS E NEVIS	2020	2019
67	SAINT LUCIA	2020	2019
68	SAN MARINO	2017	2016
69	SEYCHELLES	2017	2016
70	SINGAPORE	2018	2017


71	SINT EUSTATIUS	2017	2016
72	SLOVENIA	2017	2016
73	SPAGNA****	2017	2016
74	SUDAFRICA	2017	2016
75	SVEZIA	2017	2016
76	SVIZZERA	2018	2017
77	TURCHIA	2020	2019
78	UNGHERIA	2017	2016
79	URUGUAY	2018	2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupe, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.




Art. 2.

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BRUNEI
20	BULGARIA
21	CANADA
22	CILE
23	CIPRO
24	COLOMBIA
25	COREA
26	COSTA RICA
27	CROAZIA
28	CURAÇAO

29	DANIMARCA
30	DOMINICA
31	ECUADOR
32	EMIRATI ARABI UNITI
33	ESTONIA
34	FEDERAZIONE RUSSA
35	FINLANDIA*
36	FRANCIA**
37	GERMANIA
38	GHANA
39	GIAPPONE
40	GIBILTERRA
41	GRECIA
42	GRENADA
43	GROENLANDIA
44	GUERNSEY
45	HONG KONG
46	INDIA
47	INDONESIA
48	IRLANDA
49	ISLANDA
50	ISOLA DI MAN
51	ISOLE CAYMAN
52	ISOLE COOK
53	ISOLE FAROE
54	ISOLE MARSHALL
55	ISOLE TURKS E CAICOS
56	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
57	ISRAELE



58	JERSEY
59	KAZAKISTAN
60	KUWAIT
61	LETTONIA
62	LIBANO
63	LIBERIA
64	LIECHTENSTEIN
65	LITUANIA
66	LUSSEMBURGO
67	MACAO
68	MALESIA
69	MALTA
70	MAROCCO
71	MAURITIUS
72	MESSICO
73	MONACO
74	MONSERRAT
75	NAURU
76	NIGERIA
77	NIUE
78	NORVEGIA
79	NUOVA CALEDONIA
80	NUOVA ZELANDA
81	OMAN
82	PAESI BASSI
83	PAKISTAN
84	PANAMA
85	PERÚ
86	POLONIA


87	PORTOGALLO***
88	QATAR
89	REGNO UNITO
90	REPUBBLICA CECA
91	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
92	REPUBBLICA SLOVACCA
93	ROMANIA
94	SABA
95	SAINT KITTS E NEVIS
96	SAINT LUCIA
97	SAINT VINCENT E GRENADINES
98	SAMOA
99	SAN MARINO
100	SEYCHELLES
101	SINGAPORE
102	SINT EUSTATIUS
103	SINT MAARTEN
104	SLOVENIA
105	SPAGNA****
106	SUDAFRICA
107	SVEZIA
108	SVIZZERA
109	TURCHIA
110	UNGHERIA
111	URUGUAY
112	VANUATU

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupe, Guyana francese, Martinica, Riuinione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.



Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2021

*Il direttore generale
delle finanze
LAPECORELLA*

*Il direttore dell'Agenzia
delle entrate
RUFFINI*

21A02700

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI
DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI
DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA
DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 9 aprile 2021.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 24 agosto 2016, n. 189. (Ordinanza n. 114).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: “4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto

dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 189 del 2016, che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di concessione del contributo ai fini della ricostruzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto l'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. «Milleproroghe»), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che introduce un nuovo comma all'art. 6 del sopracitato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui «I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3»;

Ritenuto necessario modificare il comma 5, dell'art. 12, dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al fine di superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del medesimo art. 12;

Ritenuto altresì opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle leggi vigenti con riferimento agli enti parco interessati dagli interventi di ricostruzione post-sisma;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire e agevolare le attività previste dalle ordinanze commissariali in deroga, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge n. 76 del 2020, dover dare attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1, ul-

